

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1978

Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, nonostante l'ampliamento degli organici attuato con legge 29 gennaio 1975, n. 14, si va verificando una grave situazione di ristagno nel grado di maresciallo capo, situazione che andrà sempre più deteriorandosi, determinando permanenze nel grado fino a 12 anni. Dalle 830 unità presenti nel predetto grado nell'anno 1975, si è passati, infatti, nell'anno 1976 alle 1.150 unità e nell'anno 1977 alle 1.350.

Anche nei gradi di maresciallo ordinario e di sergente maggiore si verificheranno nei prossimi anni sensibili accumuli, che imporranno permanenze in detti gradi, rispettivamente fino a 10 e a 14 anni.

La stessa prospettiva di pesanti ristagni nella carriera grava sui sottufficiali della Marina, la cui situazione già risente — e di conseguenza con i prossimi anni risentirà in maniera notevolmente crescente — degli effetti della scarsa entità delle vacanze organiche

necessarie ad effettuare le promozioni dei capi di 2^a classe, con conseguenti ripercussioni negative anche per i sottufficiali dei gradi inferiori.

Allo scopo di eliminare le accennate anomalie e di evitare il più possibile il ripetersi in futuro delle stesse — che oltre a recare turbative di carattere ordinativo e funzionale incidono in maniera profonda sul morale della categoria — è stata avviata la predisposizione di un provvedimento legislativo, inteso a dare una nuova disciplina all'avanzamento dei sottufficiali con criteri uniformi per le tre Forze armate.

Ma poichè non è possibile fare sicure previsioni del tempo, che peraltro certamente non potrà essere breve, entro il quale sarà possibile concretare tale iniziativa, per evitare nel frattempo l'aggravarsi degli inconvenienti sopra esposti, si rendono necessarie misure temporanee, così come è stato fatto per i sottufficiali dell'Aeronautica con legge 18 gennaio 1977, n. 9. Con ciò perse-

guendosi, peraltro, anche obiettivi d'ordine perequativo fra i sottufficiali delle tre Forze armate.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede:

all'articolo 1, il conferimento, per un quinquennio a partire dal 1978, di un numero fisso di promozioni annuali ai gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe. Nello stesso articolo sono previste le decorrenze delle promozioni da effettuare annualmente in modo da permettere, in attesa della nuova legge organica, un temporaneo sblocco della carriera sia pure con permanenza nei gradi di maresciallo capo e capo di seconda classe superiore a quelle previste dalle norme in atto;

all'articolo 2, l'abrogazione delle norme sull'avanzamento per concorso dei capi musicanti di 2^a classe della Marina, in modo da porli nelle stesse condizioni dei parigrado delle altre categorie e specialità;

all'articolo 3, le norme relative alla compensazione ed all'assorbimento dei soprannumeri che verranno a determinarsi nei gradi di maresciallo maggiore e di capo di prima classe;

all'articolo 4, l'indicazione del maggior onere derivante dal provvedimento per l'anno finanziario 1978, tenuto conto dei tempi prevedibili perchè l'iniziativa giunga a concretarsi e della disposizione dell'articolo 1, per cui le promozioni in soprannumero hanno effetti economici dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per gli anni dal 1978 al 1982, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:

per l'Esercito — ruolo unico delle armi e dei servizi —: n. 1.350 unità nell'anno 1978 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1978 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.

I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1978 restano operanti.

Le promozioni in soprannumero disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sono abrogate le norme riguardanti l'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti, per i quali si applicano le stesse disposizioni sull'avanzamento previste per i capi di seconda classe delle altre categorie e specialità.

Art. 3.

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1978.

La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sarà definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà a partire dal 1° gennaio 1983 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 285 milioni per l'anno finanziario 1978, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.